

TI_GERICHTE 52.2002.473 vom 21. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.473

FR: TI_GERICHTE 52.2002.473 du 21 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.473 del 21 marzo 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 32

cpv. 1 OG, che esclude il giorno iniziale dal computo dei termini. A proposito di quest'ultima disposizione, il Tribunale federale ha chiaramente stabilito che se un atto giudiziario viene notificato durante le ferie, il giorno che fa seguito alle stesse non entra in linea di conto per il calcolo della scadenza del termine di ricorso (DTF 122 V 60 consid. 1). In mancanza di una norma speciale che vi deroghi, ha osservato, l'art. 32 cpv. 1 OG si applica anche quando un termine comincia a decorrere dopo le ferie giudiziarie, cosicché il primo giorno successivo alle stesse è escluso dal computo (DTF 79 I 245; cfr. in particolare DTF 122 V 62 consid. 1 bb in fine). Data la sostanziale identità che sussiste fra l'ordinamento dei termini sancito dall'art. 10 cpv. 1 PAmm e quello previsto dall'art. 31 cpv. 1 OG non v'è motivo per interpretare ed applicare la norma di diritto cantonale diversamente da quella di diritto federale (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 13 PAmm, n. 4). 3. 3.1. Nella fattispecie la decisione comunale impugnata è stata notificata alla ricorrente per il tramite del suo patrocinatore con invio raccomandato spedito il 18 luglio 2002 e ricevuto il giorno successivo, ossia durante le ferie giudiziarie. Stando ai principi sopra illustrati, il termine per impugnarla ha pertanto iniziato a decorrere il 16 agosto 2002, giorno che per l'art. 10 cpv. 1 PAmm non è computato. Il termine di ricorso è quindi giunto a scadenza il 31 agosto 2002. Scadendo in sabato, si è protratto sino a lunedì 2 settembre 2002 (art. 10 cpv. 3 PAmm). Ne discende, che il ricorso, spedito quel giorno al Consiglio di Stato, era tempestivo. 3.2. La sentenza di questo tribunale (STA 26 luglio 1999 in re F.), citata dal Governo, non permette di suffragare le conclusioni alle quali quest'ultimo è pervenuto. Quel giudizio non si confrontava in effetti con il tema della decorrenza del termine di ricorso in caso di notifica durante le ferie. Controverso era il tema della decorrenza del termine d'impugnazione in caso di mancata notifica della decisione all'interessato. La questione della decorrenza del termine di ricorso in caso di notifica durante le ferie era trattata soltanto a titolo incidentale. Dal termine di ricorso, che è stato in quel caso ritenuto applicando le disposizioni sulle ferie, non possono dunque essere tratte deduzioni di portata generale circa la decorrenza dei termini di ricorso in caso di notifica durante le ferie. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va dunque accolta, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli. La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della resistente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 32 OG; 10, 13, 18, 43, 46, 55, 60, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1 la decisione del Consiglio di

Stato del 5 novembre 2002 (n. 5244) è annullata; 1.2 gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli da _____ contro la decisione 18 luglio 2002 del municipio di _____. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della resistente, che rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili. 3.

Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.